

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI PRIMIERO



Via delle Fonti 10, 38054, loc. Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62435 Fax 0439 762466 C.F. 90009790222, e-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it

Collegio dei Docenti

Regolamento Della Valutazione Degli Apprendimenti e Della Capacità Relazionale

15/05/2017

Aggiornato al 21.12.2020

Indice generale

2 La Valutazione	1 Premessa	1
4 La valutazione nella scuola del primo ciclo	2 La Valutazione	1
5 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado	3 Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica e annuale	3
5 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado	4 La valutazione nella scuola del primo ciclo	4
5.1 Oggetti Criteri e Modalità		
5.2 Carenze formative	5.1 Oggetti Criteri e Modalità	5
6 La valutazione della capacità relazionale	5.2 Carenze formative	7
6.1 La valutazione della capacità relazionale nella scuola primaria	5.3 Credito scolastico	8
6.2 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di primo grado	6 La valutazione della capacità relazionale	10
6.3 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado	6.1 La valutazione della capacità relazionale nella scuola primaria	10
7 Modalità di ammissione alla classe successiva/esame di Stato	6.2 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di primo grado	11
7.1 La scuola primaria	6.3 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado	11
7.2 La scuola secondaria di primo grado	7 Modalità di ammissione alla classe successiva/esame di Stato	13
7.2 La scuola secondaria di primo grado	7.1 La scuola primaria	13
8 Deroga dalla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria15		
secondaria15		
	8 Deroga dalla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico nella	scuola
9. Valutazione degli apprendimenti in DDI16	secondaria	15
	9. Valutazione degli apprendimenti in DDI	16

1 Premessa

Il presente Regolamento norma la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'I.C. Primero, in coerenza con la normativa nazionale e provinciale. Viene approvato, e può essere periodicamente aggiornato o integrato, dal collegio dei docenti unitario.

2 La Valutazione

La valutazione è un *processo* che è parte integrante del più ampio processo di apprendimento, in relazione al quale svolge diverse funzioni; può essere sommativa, formativa e regolativa, diagnostica, orientativa, e può riguardare il risultato o il processo stesso.

Essa può sostenere e accompagnare l'apprendimento in diversi modi. Infatti contribuisce a:

- responsabilizzare lo studente rispetto ai risultati ottenuti;
- fornire loro informazioni utili a migliorare l'apprendimento e a orientare le proprie strategie di studio;
- promuovere la capacità di autovalutarsi da parte degli studenti e di comprendere i propri processi cognitivi;

- fornire informazioni al docente che egli si impegna ad usare per regolare i processi d'insegnamento al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della didattica;
- informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti al termine dell'anno e certificare gli esiti del percorso scolastico, e l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato;
- fornire informazioni utili per scegliere consapevolmente il proprio percorso di studi ed eventualmente variarlo.

In base alla normativa provinciale vigente la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto "il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica".

La valutazione degli apprendimenti si fonda su evidenze rilevate attraverso prove di verifica di diversa tipologia (elaborati scritti, verifiche orali, presentazioni, compiti svolti, discussioni, ecc.) e l'osservazione di altri indicatori (rilevabili per esempio nella realizzazione di progetti, nel lavoro di gruppo, ecc.) che evidenziano l'acquisizione degli obiettivi di competenza disciplinari, trasversali e relativi alla capacità relazionale indicati dai piani di studio.

Agli elementi rilevati viene attribuito un "valore", in termini di giudizio valutativo e/o voto numerico.

In riferimento alla Certificazione delle competenze, la valutazione assume carattere descrittivo, indicando ciò che lo studente conosce ed è in grado di fare, e a che livello di padronanza, in relazione alle diverse dimensioni di competenza.

Le valutazione degli apprendimenti avviene durante tutto l'arco dell'anno scolastico, in base a un congruo numero di verifiche, somministrate con regolarità, e viene formalizzata, *valutazione periodica*, alla fine del primo periodo valutativo, *valutazione annuale*, a fine anno scolastico, svolgendo in tal modo una funzione prevalentemente *sommativa*, cioè di:

- comunicare attraverso il giudizio valutativo allo studente e alla famiglia i risultati di apprendimento conseguiti,
- comunicare alla comunità scolastica i risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti.

La valutazione periodica ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento in relazione ai piani di studio rilevati nel primo periodo valutativo.

La valutazione annuale ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento in relazione ai piani di studio rilevati nell'intero anno scolastico.

Al termine del periodo di valutazione oggetto del giudizio valutativo, il consiglio di classe sulla base degli elementi di valutazione raccolti (attraverso prove, elaborati, osservazioni, progressi dello studente etc) formula i giudizi di valutazione per gli apprendimenti delle discipline e della capacità relazionale.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti per ciascuna disciplina o area disciplinare è formulata con un unico giudizio valutativo o voto senza distinzioni tra scritto, orale o pratico o grafico. La disciplina di italiano nella scuola secondaria di secondo grado per il primo periodo di valutazione mantiene separato il giudizio valutativo per lo scritto e per l'orale.

Le prove di verifica svolte durante l'anno sono valutate usando la stessa formulazione del giudizio valutativo espresso dal consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli apprendimenti, cioè usando un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) nelle scuole del primo ciclo, il voto della scala in decimi nel secondo ciclo.

Tuttavia, questa valutazione degli apprendimenti intermedi non ha funzione unicamente sommativa ma è di

tipo formativo, cioè ha lo scopo di:

- permettere allo studente di regolare il proprio processo di apprendimento,
- fornire al docente e all'istituto informazioni utili a regolare la propria didattica e attivare i necessari percorsi di recupero, sostegno all'apprendimento o potenziamento formativo.

Il giudizio valutativo formulato sulle prove di verifica e sugli apprendimenti intermedi fornisce inoltre informazioni sintetiche sul *processo di apprendimento* atte a rendere più robusto e valido il processo di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti.

Allo scopo di allineare e rendere validi e congruenti i giudizi valutativi in sede di valutazione periodica e annuale con le valutazioni in itinere delle prove di verifica, i docenti elaborano prove di verifica che rilevano un ventaglio di apprendimenti diversificato, sia rispetto alle conoscenze dichiarative e procedurali, sia rispetto alle abilità cognitive (argomentative, di analisi, di collegamento, di formulazione di ipotesi e verifica, di interpretazione etc) e pratiche, che costituiscono le dimensioni delle competenze.

La valutazione ha per oggetto sia gli apprendimenti che la capacità relazionale dello studente, ovvero la capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti, responsabili e proattivi. Sulla valutazione della capacità relazionale si rimanda alla sezione apposita (vedi la sezione 6 <u>La valutazione della capacità relazionale</u>).

Nel comunicare la valutazione il docente fornisce allo studente informazioni sugli aspetti su cui lavorare ulteriormente e sugli eventuali errori, indicando le modalità e le strategie per migliorare l'apprendimento, cercando di evidenziarne il carattere processuale.

La valutazione si esprime in modo diverso nei vari ordini di scuola per la differenza degli obiettivi del processo educativo e dei ritmi di apprendimento delle varie fasi di maturazione degli studenti.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, le modalità sono stabilite nell'Art. 12 del regolamento sulla valutazione dell'ottobre 2010 della Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti migranti per cui sia stato approntato dal consiglio di classe un percorso didattico personalizzato, la valutazione viene riferita ai criteri, alle modalità di espressione culturale e agli obiettivi individuati nella programmazione personalizzata. Le discipline che eventualmente siano state sospese per favorire l'inserimento proficuo dell'alunno nella comunità scolastica sono escluse dalla valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

Per gli studenti che seguono percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo in base all'art.58 della Legge Provinciale sulla Scuola, legge n.5 del 07/08/2006, la valutazione periodica e finale segue i criteri e le discipline indicate nella programmazione individualizzata approntata per il percorso dal consiglio di classe.

Per gli studenti che si trasferiscono da altro istituto, le modalità di valutazione delle verifiche intermedie tiene conto dell'eventuale percorso personalizzato predisposto dal consiglio di classe per agevolare l'inserimento nel nuovo percorso di studio dello studente.

In merito alle richieste di passaggio tra i percorsi di studio così come normati dall'art. 17 del regolamento della valutazione del 01/10/2010, i consigli di classe possono derogare al vincolo di presentare la richiesta di trasferimento entro il mese di dicembre compreso. Il consiglio di classe valuta in questi casi le possibilità per lo studente di inserirsi con profitto ed efficacia educativa nel nuovo percorso di studi alla luce del percorso di studio pregresso dello studente che chiede il passaggio.

3 Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica e annuale

Secondo l'art.15 comma a del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", il collegio dei docenti decide la ripartizione dell'anno scolastico in periodi di valutazione, al termine dei quali i consigli di classe procedono alla formalizzazione della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti.

La ripartizione dell'anno in periodi valutativi, con il relativo calendario, viene deliberata all'inizio dell'anno scolastico e allegata al presente Regolamento.

4 La valutazione nella scuola del primo ciclo

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità),
- la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e comprensione),
- esecuzione fluida e autonoma di procedure operative,
- capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti,
- la fruizione consapevole dei prodotti culturali, letterari e artistici.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti viene espressa dai docenti attraverso un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Tale giudizio è formulato e espresso due volte l'anno, alla fine di ogni periodo di valutazione. Alla fine dell'anno esso viene accompagnato da un giudizio globale, cioè una breve descrizione discorsiva dei livelli di apprendimento raggiunti.

La programmazione disciplinare prevede momenti di verifica attraverso i quali i docenti raccolgono informazioni utili ai fini della valutazione. Al fine di disporre di indicazioni sufficientemente puntuali in ogni area di apprendimento per il primo e secondo biennio, o in ogni disciplina nel quinto anno della primaria e per tutti gli anni della secondaria di primo grado, sono previste almeno tre prove di verifica formali per ogni periodo valutativo, considerate alla luce delle competenze previste nei piani di studio.

Le tipologie delle prove di verifica variano secondo le discipline e le aree di apprendimento: possono consistere in attività motorie (scienze motorie), in esecuzioni strumentali (musica), in esecuzioni grafiche (arte e immagine e tecnologia) oltre che in prestazioni orali (interrogazioni, esposizioni, discussioni previste in tutte le discipline o aree di apprendimento) o scritte (temi, prove strutturate, ecc.).

Il giudizio sintetico alla fine del primo quadrimestre è espressione delle risultanze di tipi eterogenei di prove di verifica.

Per alcune discipline nella scuola secondaria di primo grado (storia, geografia, scienze e religione cattolica), le prove scritte non sono previste. Tuttavia risulta evidente che l'elaborazione scritta sollecita delle modalità di elaborazione e di padronanza dei linguaggi disciplinari, al livello corrispondente alla fase di maturazione del discente, importanti per un autentico apprendimento. In queste discipline quindi, possono essere svolte almeno una volta per ogni periodo di valutazione verifiche scritte.

Ogni dipartimento o area disciplinare ha formulato rubriche per la valutazione degli apprendimenti. Esse forniscono criteri sia per la valutazione periodica e finale che per quella delle prove di verifica.

Per i dipartimenti o le aree disciplinari o i docenti che hanno deciso di riferirsi ad una rubrica generale di valutazione dell'istituto, quella in vigore è inclusa nella Tabella 1. Essa, come quelle qui sotto esprime sinteticamente la corrispondenza tra il giudizio sintetico e il profilo dell'alunno rispetto ai punti individuati sopra. In sede di valutazione periodica o annuale non è possibile assegnare un giudizio sintetico inferiore a non sufficiente.

Tabella 1: Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti della scuola del primo ciclo

Giudizio sintetico	Voto	Descrizione
Ottimo	10/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.
Distinto 9/10 Buono 8/10		Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di apprendimento.
		Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.
Discreto	7/10	Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.
Sufficiente	6/10	Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo delle abilità richieste. Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.
Insufficiente	5/10	Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e possiede un linguaggio non sempre corretto
Gravemente insufficiente 4/10		Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di un frazionamento del compito.

Il voto viene qui indicato solo per facilitare il confronto col sistema di valutazione usato nelle altre regioni fuori dal Trentino.

Nella scuola primaria il giudizio 'gravemente insufficiente' non viene utilizzato.

5 La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado

5.1 Oggetti Criteri e Modalità

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità),
- la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e comprensione, varie tipologie di testi),
- esecuzione fluida e autonoma di procedure operative in modo sequenziale e coordinato,
- capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti, si sottoporre le argomentazioni a analisi critica.
- la fruizione consapevole e dotata di senso dei prodotti culturali, letterari e artistici.

Nella scuola secondaria di secondo grado, la valutazione è espressa alla fine di ogni periodo di valutazione da un unico numero per ogni disciplina su una scala in decimi. Tale voto si basa sulla valutazione di vari elementi eterogenei: scritti, orali, grafici o pratici a seconda delle discipline, comunque atti a saggiare abilità, processi cognitivi differenti (memorizzazione e richiamo, soluzione di problemi, formulazione e controllo di ipotesi, analisi culturale o critica di opere d'arte).

Allo scopo di avere informazioni puntuali nelle varie discipline sono previste il seguente numero di prove di verifica:

- almeno due prove di verifica formali nel primo periodo valutativo e almeno tre prove di verifica formali nel secondo periodo valutativo per ogni tipologia di valutazione (scritta orale, grafica o pratica) previsto per la disciplina.
- Almeno due prove di verifica formali nel primo periodo valutativo e almeno tre prove di verifica formali nel secondo periodo valutativo di tipo eterogeneo (scritta, orale, grafica o pratica) per le discipline per cui è previsto il voto unico.

Per alcune discipline (storia, geografia, scienze e religione cattolica, le prove scritte non sono previste. Tuttavia risulta evidente che l'elaborazione scritta sollecita delle modalità di elaborazione e di padronanza dei linguaggi disciplinari, al livello corrispondente alla fase di maturazione del discente, importanti per un autentico apprendimento;

In queste discipline quindi, qualora il docente titolare dell'insegnamento lo reputi opportuno e lo comunichi nei propri piani di lavoro, vengono svolte una volta per ogni periodo di valutazione verifiche scritte.

Nella valutazione la scuola secondaria di secondo grado, come già detto, ci si avvale di voti espressi in decimi. Ogni dipartimento o area disciplinare ha formulato rubriche per la valutazione degli apprendimenti. Esse forniscono criteri sia per la valutazione periodica o finale che quella delle prove di verifica.

Per i dipartimenti o le aree disciplinari o i docenti che hanno deciso di riferirsi ad una rubrica generale di valutazione prodotta dai docenti dell'istituto, quella in vigore è inclusa nella <u>Tabella 2</u>. Essa, come quelle qui sotto esprime la corrispondenza tra il giudizio valutativo in decimi e il profilo dell'alunno rispetto ai punti individuati sopra. In sede di valutazione periodica o annuale non è possibile assegnare un voto inferiore a quattro/4.

Tabella 2: Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti scuola secondaria di secondo grado

Voto		Descrittori
10	0/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra

	autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.
9/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di apprendimento.
8/10	Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.
7/10	Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile.
6/10	Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo delle abilità richieste. Si esprime usando un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.
5/10	Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e possiede un linguaggio non sempre corretto
4/10	Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di un frazionamento del compito.
3/10	Lo studente denuncia gravi lacune sulla conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grandi difficoltà. Necessità di un frazionamento del compito e commette molto gravi e sostanziali errori senza essere in grado di riconoscerli
2/10	Lo studente non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non alcuna conoscenze di tutti gli argomenti.

N.B.: si conviene di evitare valutazioni del tipo: 6+, 6- e 6/7 e di ammettere valutazioni con l'uso di mezzi voti.

I docenti dell'Istituto accompagnano il voto in decimi con una descrizione dei punti di forza e debolezza dell'elaborato o della prestazione, e con informazioni utili a permettere allo studente di regolare il proprio processo di apprendimento e migliorarne gli esiti.

5.2 Carenze formative

In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi didattici in una o più discipline, il Consiglio di classe può stabilire l'ammissione alla classe successiva, valutando numero, tipologia, gravità e possibilità di recupero delle carenze riscontrate.

Il Consiglio di classe, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Collegio dei docenti, indica, attua e valuta per ciascuno studente le attività finalizzate al recupero delle carenze, cui lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente.

All'inizio dell'anno scolastico successivo, compatibilmente con le risorse disponibili, sono attivati brevi corsi di recupero, le cui date e orari saranno comunicate agli studenti.

Per ogni studente la scuola organizza all'inizio dell'anno scolastico un solo corso con verifica finale. Una ulteriore verifica, da svolgersi indicativamente entro metà gennaio, viene organizzata solo su richiesta dello studente.

5.3 Credito scolastico

La normativa vigente prevede che negli ultimi tre anni di corso il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisca a ciascun alunno un punteggio, fino a un massimo di 40 punti totali, che concorrerà a determinare la valutazione finale dell'esame, secondo precise tabelle previste dal D.Lgs 62/2017 e richiamate annualmente dalle O.M. concernenti gli esami di Stato conclusivi del Secondo ciclo.

Il credito scolastico tiene conto del profitto scolastico dello studente e delle eventuali attività relative all'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, i cui elementi conoscitivi saranno preventivamente forniti da docenti esperti o tutor.

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il secondo biennio e l'ultimo anno della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto nelle prove d'esame per determinare il voto finale dell'esame di Stato.

Il punteggio assegnato per ciascun anno varia tra il minimo e il massimo previsti dalla banda di oscillazione della relativa tabella ministeriale; tale banda di oscillazione è determinata dalla media delle valutazioni ricevute nelle singole discipline e nella capacità relazionale.

Tabella ministeriale

media dei voti	fasce di credito III anno	fasce di credito IV anno	fasce di credito V anno
M < 6			7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M 7	8-9	9-10	10-11
7 < M 8	9-10	10-11	11-12
8 < M 9	10-11	11-12	13-14
9 < M 10	11-12	12-13	14-15

_		
-		

M rappresenta, la media dei voti, compresa la capacità relazionale, conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, è espresso con un numero intero.

Secondo la tabelle, quindi, ad una determinata media di voti corrisponde una fascia di credito, con un'oscillazione di 1 punto tra il punteggio minimo e il punteggio massimo della fascia.

Come previsto dal Regolamento provinciale sulla valutazione degli apprendimenti, all'alunno promosso con carenza formativa va attribuito il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato saldo della carenza formativa riscontrato l'anno seguente, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo originale, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione.

Il collegio dei docenti delibera che per l'alunno che sia stato ammesso senza carenze formative non saldate in quell'anno scolastico, allorché la media espressa in numeri decimali abbia una parte decimale, approssimata a 2 cifre dopo la virgola, maggiore o uguale a 0,50, a tale alunno venga assegnato il credito scolastico massimo all'interno della banda di oscillazione corrispondente.

Il Consiglio di classe può assegnare, inoltre, il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento provinciale, tenendo in considerazione:

- un'alta valutazione della capacità relazionale (9-10/10)
- eventuali attività relative all'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa
- esperienze extrascolastiche qualificanti

Il Collegio dei docenti delibera di riconoscere in via generale, le esperienze qualificanti attinenti alle seguenti aree:

- partecipazione a corsi di studio promossi da Università, Conservatori, Enti e Associazioni in Italia e all'estero;
- vincita di concorsi promossi da Università, Enti e associazioni in Italia e all'estero
- stage lavorativi esterni
- stage di studio promossi dalla scuola e certificati dai vari Enti o imprese; partecipazione a convegni e conferenze solo se attestata dall'ente promotore.
- frequenza di corsi di lingua o presso istituti riconosciuti o organizzati da altri organismi ministeriali, documentati con certificazione che indichi la durata, il punteggio e/o il livello raggiunto;
- eventuale stage di studio o di lavoro all'estero.
- pratica sportiva agonistica
- attività di arbitraggio con certificazione che attesti il numero delle partite arbitrate per stagione nel triennio
- possesso di brevetti
- Volontariato organizzato da Enti, movimenti, associazioni, gruppi parrocchiali

Le esperienze formative, per contribuire alla valutazione, devono rispondere a questi criteri:

- continuità dell'attività
- coerenza con il progetto di istituto;
- certificazione specifica, che attesti le capacità acquisite, la durata e la frequenza dell'attività.

Le esperienze formative, e relative certificazioni, svolte con la scuola (come certificazioni linguistiche, informatiche, studenti tutorati sportivi, ecc.) saranno acquisite d'ufficio, quindi gli studenti non dovranno produrre ulteriore documentazioni. Per le esperienze extrascolastiche, gli studenti potranno inviare/consegnare al Coordinatore di classe la relativa documentazione entro il giorno antecedente la data degli scrutini finali.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla ministeriale, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

I candidati esterni sostengono l'esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale attribuisce i crediti sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, seguendo i criteri stabiliti annualmente dall'O.M. concernente lo svolgimento degli esami di Stato.

6 La valutazione della capacità relazionale

Per capacità relazionale si intende "la capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola". Essa fondamentalmente riguarda la capacità dello studente di mantenere atteggiamenti consoni nel contesto educativo e si sviluppa attorno a due poli tematici:

- i comportamenti nei confronti delle persone e delle cose,
- il rispetto del regolamento di istituto e del regolamento dei diritti, dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- la partecipazione e la collaborazione alle attività educative e didattiche.

Il il formato (in decimi o con un breve giudizio) del giudizio valutativo della capacità relazionale avviene secondo modalità diverse nella scuola primaria e nella scuola secondaria (di primo o di secondo grado).

6.1 La valutazione della capacità relazionale nella scuola primaria

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola primaria nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

 assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva. Viene espressa all'interno dei giudizi globali di valutazione degli alunni.

6.2 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di primo grado

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di primo grado nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva. Viene espressa all'interno dei giudizi globali di valutazione degli alunni.

6.3 La valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado

La valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di secondo grado nel nostro istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti,
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone,

- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell'ambiente scolastico,
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica,
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

L'istituto ha stabilito di seguire a partire dall'anno scolastico 2016/17 la rubrica contenuta nella <u>Tabella 6</u> di valutazione della capacità relazionale. La formulazione della proposta di giudizio valutativo espresso in decimi avviene secondo la tabella di conversione <u>Tabella 7</u>.

Tabella 6: Rubrica sintetica di valutazione della capacità relazionale nella scuola secondaria di secondo grado.

Dimensione	Indicatori	Descrittore	Pu	nteggio
		Costante	4	
. 1.	Dispetto del regole	in modo prevalente	3	
assunzione di	Rispetto del regole	con una frequenza solo parziale	2	
comportamenti		Non rispetta spesso le regole	1	
corretti e		Costante	4	
responsabili nel rispetto delle	Dispetto della persona	in modo prevalente	3	
regole, delle	Rispetto delle persone	con una frequenza solo parziale	2	
persone e delle		Non rispetta spesso le persone	1	
cose	Di	costante	4	
Cose	Rispetto degli strumenti e	in modo prevalente	3	
	degli arredi	con una frequenza solo parziale	2	
		Non rispetta spesso gli strumenti e gli arredi dell'istituto,	1	
		Assenza di sanzioni disciplinari di qualunque tipo	4	
	Episodi sanzionati	Al massimo una nota	3	
		più di una nota ma nessuna sospensione	2	
	disciplinarmente	Al massimo una sospensione di durata fino a 3 giorni	1	
		Più sospensioni fino a 3 giorni o almeno una sospensione di durata maggiore di 3 giorni	0	
partecipazione	Frequenza delle attività	Regolare o assidua	2	
attiva e	didattiche (esclusa	discontinua	1	
costruttiva alla vita della scuola	malattia e motivi certificati)	Sporadica o molto discontinua	0	
	,	Attiva e collaborativa	2	
	Partecipazione alle attività didattiche o	partecipa alle attività ma in modo passivo	1	
	educative	Non partecipa alle attività o disturba	0	
	Svolgimento dei compiti a casa, consegna degli	Svolge in modo puntuale i compiti assegnati	4	
	elaborati richiesti	Svolge solo con una frequenza parziale i compiti assegnati	2	
		Svolge sporadicamente i compiti	0	

-1		_	
1		accognati	
- 1		14886811411	
- 1			

Tabella 7: Formazione del voto

range	Voto in decimi
23-24	10
21-22	9
19-20	8
17-18	7
14-15-16	6
12-13	5
<12	4

La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe successiva.

7 Modalità di ammissione alla classe successiva/esame di Stato

Al termine dell'anno scolastico il consiglio di classe valuta gli apprendimenti e la capacità relazionale degli studenti e stabilisce l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva del percorso scolastico o all'esame di Stato.

I principi e i criteri che regolano la valutazione finale e la decisione di ammissione alla classe successiva per i vari ordini di scuola sono diversi in considerazione delle diverse finalità che caratterizzano i vari ordini di scuola e dell'età degli studenti interessati. Per la scuola primaria o secondaria di primo grado la normativa provinciale fornisce criteri stringenti.

7.1 La scuola primaria

Viste le peculiari finalità educative che caratterizzano il percorso scolastico in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di **eccezionalità**. Solo in situazioni gravi e in modo puntualmente motivato il consiglio di classe con voto all'unanimità può non ammettere lo studente alla classe successiva.

7.2 La scuola secondaria di primo grado

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento della Valutazione del 01/10/2010 della Provincia Autonoma di Trento, "nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente".

Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, solo se ritiene che, considerata la programmazione didattica biennale, lo studente abbia la possibilità di recuperare le carenze formative anche con percorsi personalizzati.

La eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è segnalata, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

Il docente della disciplina segnala in tal caso le indicazioni per lo studio individuale atte a colmare le carenze formative indicate. Tale percorso di studio individuale costituisce la base per il recupero attraverso una eventuale didattica personalizzata al principio dell'anno seguente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento della Valutazione, "all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe".

Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

7.3 La scuola secondaria di secondo grado

Per ciascuno studente, in sede di valutazione finale, è valutato il risultato finale mediante comparazione tra gli esiti conseguiti nell'anno scolastico e l'accertamento dei livelli di partenza, prendendo in considerazione anche gli esiti degli interventi di recupero, quando essi siano stati assegnati, e tenendo presente che l'insufficienza in una o più discipline va in ogni modo valutata alla luce della possibilità di inserimento dello studente nella classe successiva.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva quando abbia riportato una valutazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina prevista dal piano di studi o quando presenti carenze formative complessivamente non gravi, in una o più discipline ed il Consiglio di Classe, sulla base dell'analisi di cui sopra, ritenga:

- che sia possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza dei corsi di recupero previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'Art. 8 del regolamento sulla valutazione della Provincia Autonoma di Trento del 01/10/2010 e organizzati dall'Istituto;
- che abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo;
- che egli abbia la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, in virtù delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Nel caso lo studente sia ammesso alla classe successiva con carenze formative egli è tenuto a seguire il piano di recupero predisposto dal docente e dal consiglio di classe e a sostenere all'inizio dell'anno scolastico successivo le prove di verifica del saldo della carenza formativa.

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso alla classe successiva" quando le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, non consenta la proficua frequenza della classe successiva.

Poiché per l'ammissione le insufficienze non devono essere gravi e numerose, né tali da determinare lacune significative nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe, di norma, delibererà la non ammissione in presenza di:

- quattro o più insufficienze non gravi (non gravi cioè con cinque);
- tre insufficienze, delle quali una grave (grave cioè con quattro);
- due materie gravemente insufficienti (cioè con quattro).

Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva in presenza di un numero di insufficienze inferiore a quelle appena riportate, nel caso in cui l'alunno non abbia superato debiti formativi relativi ad anni precedenti oppure in considerazione della rilevanza della disciplina in cui si riporta l'insufficienza, rispetto al curricolo ed al profilo in uscita che si propone l'indirizzo di studio.

Le carenze formative individuate al termine della seconda classe, indipendentemente dal fatto che l'insegnamento della disciplina continui o meno nel triennio, pur determinando un obbligo di superamento nell'anno successivo, non possono incidere nell'attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio della terza classe.

In sede di valutazione finale le insufficienze non dovranno essere gravi, né numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva.

Il giudizio valutativo in sede di valutazione periodica o annuale è assegnato dal Consiglio di classe, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio valutativo motivato, desunto da un congruo numero di verifiche.

Il voto di capacità relazionale è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore.

Il voto della carenza è quello derivante dallo scrutinio finale che ha certificato la carenza. Per le materie quinquennali, la carenza saldata in un anno, sana le carenze non saldate negli anni precedenti nella stessa materia, con conseguente aggiornamento del credito scolastico. Per le materie che si esauriscono nel corso del biennio, la carenza formativa saldata in seconda sana la carenza riportata in prima.

In base al Regolamento Provinciale sulla valutazione, l'alunno viene ammesso a sostenere l'Esame di Stato se raggiunge una valutazione almeno complessivamente sufficiente. Nel calcolo della media si tiene conto del voto di capacità relazionale e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.

8 Deroga dalla quota minima di frequenza per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sia per l'ammissione alla classe successiva sia per l'ammissione all'esame di Stato gli studenti devono aver frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente poiché l'anno scolastico è da ritenersi non valido.

Come da CM 20 del 04 marzo 2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, viene conteggiato il numero di *ore effettive* di presenza a scuola che deve essere pari al 75% del monte ore totale. Il Collegio Docenti può comunque concedere alcune deroghe; aderendo a quanto esplicitamente proposto nella CM 20 del 04 marzo 2011 di cui sopra, il collegio docenti delibera le seguenti deroghe al minimo di ore di presenze:

- a) gravi motivi di salute (fisica o psicologica) adeguatamente documentati;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) donazioni di sangue;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Uunione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

f) gravi motivi personali o di famiglia (debitamente documentati e vagliati dal C.d.C) che impediscono la frequenza scolastica in uno o più periodi dell'anno (ad esempio lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, presa in carico del minore o della famiglia da parte dei servizi sociali coi quali l'istituto si raccorda).

Il consiglio di classe può perciò in base a tali deroghe procedere alla valutazione annuale.

9. Valutazione degli apprendimenti in DDI

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle stesse a distanza (DAD), la valutazione ha una valenza principalmente formativa e deve fornire agli alunni un continuo riscontro sul percorso di apprendimento, sugli obiettivi raggiunti, sulle difficoltà riscontrate e le modalità per superarle. La finalità principale, quindi è di sostenere e favorire il processo di apprendimento, nonché accompagnare gli studenti nell'acquisizione della capacità di autovalutarsi, in modo progressivo e in ragione dell'età e del grado di maturazione.

In relazione alla finalità sommativa della valutazione, i docenti raccolgono elementi di valutazione che formalizzano in voti numerici/giudizi e che sono inseriti sul registro e andranno a contribuire alla valutazione finale assieme ai voti/giudizi e agli altri elementi acquisiti durante l'attività didattica in presenza. Poiché la valutazione è un processo complesso, la valutazione durante la DAD sarà acquisita attraverso un congruo numero di elementi e secondo tipologie di verifica e criteri di valutazione di seguito indicati, e sarà calibrata sulla riprogrammazione delle attività didattiche e degli obiettivi di apprendimento.

Le tipologie di verifica e i criteri di valutazione saranno declinati da ogni consiglio di classe in relazione all'età degli alunni e al grado di scuola, privilegiando nella scuola Primaria le competenze trasversali e quelle di base, l'impegno e la partecipazione, per valorizzare nei gradi successivi le competenze disciplinari e il grado di autonomia degli studenti. In ogni caso la valutazione tiene conto della situazione di eccezionalità in cui si è attivata la DAD, e delle possibili difficoltà e criticità nella fruizione della stessa che le singole situazioni possono comportare.

Per gli alunni con BES e gli alunni stranieri, la valutazione dovrà essere coerente con gli obiettivi di apprendimento e gli strumenti indicati nel PEI, PEP e PDP.

Tipologie di verifica

- interrogazioni orali/colloqui in videoconferenza
- verifiche scritte strutturate, semistrutturate, aperte, svolte in modalità sincrona (es. con Moduli) o asincrona
- compiti assegnati
- relazioni di laboratorio (su esperienze fatte in precedenza)
- ricerche individuali
- interventi durante le videolezioni

Valutazione degli apprendimenti

- svolgimento dei compiti assegnati, in coerenza con la consegna
- rispetto delle tempistiche assegnate
- collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati
- interazione efficace con i docenti

- lavoro in autonomia
- utilizzo critico e consapevole delle risorse digitali
- costruttività, collaborazione e originalità
- selezione e gestione delle fonti e delle informazioni
- autovalutazione del proprio percorso
- stile comunicativo nella risoluzione di problemi
- qualità e completezza degli elaborati
- coerenza dei contenuti degli elaborati rispetto alle richieste
- orale: proprietà di linguaggio e correttezza dei contenuti

Valutazione della capacità relazionale

- partecipazione e interazione alle lezioni
- modalità di interazione, utilizzo e partecipazione alla piattaforma GSuite
- puntualità, presenza alla DAD

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, e per la Scuola secondaria di secondo grado l'ammissione con carenze, dovranno seguire i criteri che saranno resi noti a livello nazionale e provinciale con i relativi provvedimenti normativi. I giudizi di ammissione/non ammissione potranno derogare da quanto stabilito dal regolamento di valutazione di Istituto, qualora tale regolamento fosse in contrasto con le norme che saranno emanate in relazione alla chiusura dell'a.s. 2019/2020.